

Informativa 02-26

SMART WORKING E SICUREZZA: SCATTA L'OBBLIGO DI CONSEGNA DELL'INFORMATIVA SMART WORKING PENA LA SANZIONE AL DATORE DI LAVORO

Dal **7 aprile 2026** scatteranno **sanzioni** in caso di mancata consegna dell'informativa di sicurezza al lavoratore in **smart working** e al RLS; l'obbligo, è stato introdotto dalla c.d. Legge PMI dell'11 marzo 2026 n. 34. L'intervento modifica il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. riconoscendo che nel lavoro agile il Datore di Lavoro non controlla direttamente i luoghi in cui si svolge la prestazione e che, quindi, la prevenzione deve essere ripensata mettendo al centro la persona e le concrete modalità di lavoro.

Il nuovo art. 3 del D.Lgs. 81/08 vede l'integrazione del comma 7-bis "*Per le attività svolte in modalità agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del Datore di Lavoro, tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità – in particolare quelli legati all'uso dei videoterminali – si considerano assolti **mediante la consegna, almeno una volta all'anno**, di un'informativa scritta al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. In tale informativa devono essere indicati i rischi generali e quelli specifici connessi al lavoro agile, fermo restando l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal Datore di Lavoro.*"

Nuovo regime sanzionatorio

La lettera b) dell'art. 11 della Legge n. 34/2026 aggiorna l'art. 55 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., inserendo la violazione dell'obbligo di informativa tra le fattispecie sanzionate. In caso di mancata ottemperanza al nuovo comma 7-bis, si applicano le sanzioni già previste dall'art. 55, comma 5, let. c), che includono l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96, in linea con le altre violazioni in materia di informazione e formazione sulla sicurezza.

Implicazioni pratiche per le imprese e lavoratori

Per le imprese, le principali ricadute operative sono:

- aggiornare il DVR includendo in modo esplicito i rischi connessi al lavoro agile, con particolare focus sui videoterminali e sull'ambiente domestico;
- predisporre o aggiornare un modello di informativa annuale, coerente con il DVR e con la formazione erogata;
- organizzare una procedura certa di consegna e tracciamento dell'informativa (anche in formato digitale), con evidenza dell'avvenuta ricezione da parte del lavoratore e del RLS;
- coordinare l'informativa con la sorveglianza sanitaria, in particolare per i lavoratori videoterminalisti e per chi presenta condizioni di particolare fragilità.

Per i lavoratori agili, la riforma rinforza:

- il diritto di ricevere informazioni chiare e aggiornate sui rischi connessi alla modalità agile;
- il dovere di attenersi alle indicazioni ricevute, collaborando attivamente all'attuazione delle misure di prevenzione e segnalando tempestivamente eventuali criticità o inadeguatezze della postazione.

La segreteria di Percorso Sicurezza è a vostra disposizione per redigere specifiche informative personalizzate qualora non l'abbiate redatta o verificare l'adeguatezza dei vostri documenti aziendali.

PERCORSO SICUREZZA srl Società Benefit

Sede Legale Via Jambo, 13 – 34078 Sagrado (GO) – Sede operativa Via Mazzini, 4/C – 34170 Gorizia (GO)

C.F. – P.I. e n. Iscriz. Reg. Imprese di Gorizia: 01188250318 – Cap. Sociale € 15.000,00 i.v.

☎ Segr. Formazione e Amm. 342 864 94 68 ☎ Segr. Tecnica 327 567 22 66

✉ segreteria@percorsosicurezza.com - www.percorsosicurezza.com